



COMUNICATO UFFICIALE N. 331
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 177/AA, 178/AA e 179/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e della società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO COZZA, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Nuova Rogliano 2016, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul proprio profilo social *Facebook*, una foto del sig. Paolo Orofino, A.E. appartenente alla sezione di Paola (CS), accompagnando la stessa con una frase lesiva del prestigio e del decoro del medesimo;

A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. FRANCESCO COZZA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO COZZA e dal Sig. ALESSANDRO REDA nell'interesse della società A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016 in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D NUOVA ROGLIANO 2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 16-17 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO CAVALLI e della società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CAVALLI, allenatore professionista di seconda categoria, tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale e all'art. 15 del C.G.S., nonché all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il 25 gennaio 2016, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, presentato, presso il Comando Stazione Carabinieri di Orte, atto di denuncia querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Sig. Stefano De Francesco, quale direttore generale della A.C.D. Assisi, per presunte dichiarazioni offensive da questi rilasciate in occasione dell'incontro A.S.D. Atletico Orte 5.11 - A.C.D. Assisi disputato il 24 gennaio 2016;

A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO CAVALLI e dal Sig. STEFANO GHERGO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* nell'interesse della società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. ALESSANDRO CAVALLI e di € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ORTE 5.11;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Vittorio DI BELLO, Massimo Emiliano ALLEGRETTI e della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DI BELLO, Amministratore Unico della soc. SS Ischia Isolaverde S.r.l., all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Filippo Di Meglio e Andrea Di Iorio e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo, il primo, nella gara Ischia Isolaverde S.r.l. - Virtus Ponticelli del 15.11.2014, il secondo, nella gara Ischia Isolaverde S.r.l. - Sport Village del 14.02.2015;

MASSIMO EMILIANO ALLEGRETTI, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. SS Ischia Isolaverde S.r.l., all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società SS Ischia Isolaverde S.r.l. in occasione della gara Ischia Isolaverde S.r.l. - Sport Village del 14.02.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Andrea Di Iorio, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

S.S. ISCHIA ISOLA VERDE, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo Emiliano ALLEGRETTI e Vittorio DI BELLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) gg di inibizione per il Sig. Vittorio DI BELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo Emiliano ALLEGRETTI, di 2 (due) punti di penalizzazione e di € 265,00 di ammenda per la società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio